

**COMUNE DI LEGNARO**  
**Provincia di Padova**

---

<p><b>REGOLAMENTO SUL REGISTRO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE – ALBO DELLE ASSOCIAZIONI –</b></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

approvato con atto di C.C. n. 04 del 11/02/2021

*in vigore dal 13/03/2021*

## COMUNE DI LEGNARO

### REGOLAMENTO SUL REGISTRO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE – ALBO DELLE ASSOCIAZIONI –

*(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 11/02/2021)*

---

#### INDICE

<a href="#">Articolo 1 – Oggetto.....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">Articolo 2 – Requisiti.....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">Articolo 3 – Iscrizione, rinnovo e cancellazione.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">Articolo 4 – Pubblicizzazione.....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">Articolo 5 – Diritti, benefici ed agevolazioni.....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">Articolo 6 – Responsabilità.....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">Articolo 7 – Entrata in vigore.....</a>	<a href="#">7</a>

---

## **Articolo 1 – Oggetto**

1. Il Comune di Legnaro riconosce, favorisce e valorizza le libere forme associative mediante la loro partecipazione ed il loro coinvolgimento a servizio della collettività e a promozione del territorio. Per il raggiungimento di tale scopo il Comune si avvale, tra gli altri, dell'istituto del Registro comunale delle libere forme associative denominato di seguito in forma contratta "Albo delle Associazioni", disciplinato dal presente regolamento, unitamente agli altri atti del Comune di Legnaro nei quali il presente documento è richiamato.

## **Articolo 2 – Requisiti**

1. Possono essere iscritti all'Albo delle Associazioni gli organismi collettivi (Associazioni, Fondazioni, Comitati) con o senza personalità giuridica, disciplinati dagli articoli 14, 36 e 39 del Codice Civile, con sede nel territorio comunale di Legnaro o in altri comuni con attività principale svolta nel territorio comunale di Legnaro, che prevedano nel proprio atto di costituzione/statuto/patto solidale le seguenti condizioni:
  - a) quota o contributo associativo non trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non soggetto a rivalutazione;
  - b) tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
  - c) il diritto di voto non può essere escluso se non in caso di sospensione dalla vita associativa;
  - d) gli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso;
  - e) divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
  - f) gratuità delle cariche associative.
2. Tra i soggetti di cui al comma 1 si elencano a fini esemplificativi e non esaustivi:
  - i soggetti di cui all'art. 4 del D. Lgs.117/2017 "Codice del Terzo Settore": organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS), enti filantropici, reti associative, società di mutuo soccorso (SOMS), enti religiosi civilmente riconosciuti limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice;
  - le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90, comma 17, lettere a) e b) L. 289/2002;
  - i Circoli Ricreativi Aziendali di Lavoratori (CRAL), previsti dallo Statuto dei Lavoratori di cui all'art. 11 della Legge n. 300/1970;
  - le Organizzazioni non governative previste dalla Legge n. 49/1987;
  - le organizzazioni di protezione civile iscritte nell'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
3. Non possono essere iscritti al Registro:
  - a) le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, con le eccezioni specificamente previste ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Codice del Terzo Settore;
  - b) gli ordini professionali di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile;

- c) le associazioni di datori di lavoro;
  - d) le organizzazioni sindacali;
  - e) i partiti, le formazioni e le associazioni con finalità di partecipazione alla vita politica;
  - f) le associazioni di rappresentanza di categorie economiche;
  - g) le cooperative e le imprese sociali;
  - h) le società sportive dilettantistiche di cui all'art. 90, comma 17, lettera c) L. 289/2002;
  - i) le associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipub derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16/02/1990 e del Decreto legislativo n. 207/2001;
  - l) i gruppi di vicinato, i comitati di assistenti civici, le associazioni di osservatori volontari di cui ai commi da 40 a 44 dell'articolo 3 della Legge n. 94/2009 e tutte le organizzazioni il cui scopo sia costituito in attività condizionate ad iscrizioni e/o autorizzazioni del Ministero dell'Interno ovvero all'affiancamento alle forze dell'ordine.
4. L'Albo delle Associazioni è suddiviso in sezioni, caratterizzate dalle seguenti aree tematiche:
- a) Assistenza: Sociale e socio-sanitaria;
  - b) Cultura: Attività culturali, Educazione e formazione, Pace, diritti umani e cooperazione internazionale;
  - c) Sport;
  - d) Tempo libero: attività del tempo libero e svago, combattentistica e d'arma;
  - e) Protezione dell'ambiente.

### **Art. 3 – Iscrizione, rinnovo e cancellazione**

1. Ogni libera forma associativa avente diritto ai sensi dell'art. 2 potrà presentare istanza di iscrizione firmata dal legale rappresentante, secondo le modalità indicate sull'apposita sezione del sito web istituzionale, indicando le seguenti informazioni aggiornate:
  - a) denominazione ed (eventuale) sigla, sede legale e (eventuale) sede operativa, inquadramento nel quadro normativo di riferimento, natura giuridica, codice fiscale ed (eventuale) partita IVA, PEC (ovvero PEC del legale rappresentante), email di riferimento del sodalizio, numero di telefono di riferimento del sodalizio;
  - b) dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono) del legale rappresentante e del suo sostituto secondo quanto previsto dallo statuto del sodalizio ovvero di altro referente locale con individuazione del ruolo riconosciuto;
  - c) l'assenza di fini di lucro, l'oggetto e le finalità sociali;
  - d) l'anno di inizio dell'attività nel territorio comunale;
  - e) il numero dei soci o degli aderenti e dei tesserati (per le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90, comma 17, lettere a) e b) L. 289/2002);
  - f) (eventuale) numero di iscrizione a registri regionali e/o nazionali e/o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
  - g) l'attività principale svolta nel territorio comunale di Legnaro ovvero a favore dei cittadini del comune di Legnaro (con indicazione del territorio di operatività e la percentuale di soci/aderenti/tesserati residenti nel comune di Legnaro);

- h) le eventuali attività di pubblica utilità che sia interessata a svolgere in collaborazione con il Comune di Legnaro;
  - i) link di collegamento a: sito web, blog pubblico, pagina o profilo pubblico su social network dei quali il sodalizio abbia piena titolarità;
  - j) la sezione individuata secondo la propria attività principale, tra quelle indicate all'articolo 2, comma 4;
  - k) ogni altra dichiarazione e informazione prevista dalla normativa vigente.
2. All'istanza di cui al comma 1 dovranno essere allegati copia dell'atto costitutivo e dello statuto o l'accordo scritto tra le parti costitutivo dell'associazione da cui risultino lo scopo, l'assenza di fini di lucro, l'attribuzione del diritto di voto ai soci/aderenti, l'esclusione della remunerazione delle cariche sociali, gli organi del sodalizio e il potere di rappresentanza loro attribuito.
  3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i soggetti iscritti all'Albo delle Associazioni inviano, secondo le modalità indicate sull'apposita sezione del sito web istituzionale, richiesta di rinnovo dell'iscrizione mediante aggiornamento dei dati dichiarati di cui ai precedenti commi 1 e 2, ovvero a dichiarazione sull'invariabilità dei dati, delle informazioni e dei documenti depositati, allegando:
    - a) relazione sull'attività svolta nell'anno corrente;
    - b) programma di attività per l'anno successivo;
    - c) copia del bilancio consuntivo dell'anno precedente approvato e depositato (se previsto) in registri regionali e/o nazionali ovvero redatto su apposito modello a disposizione degli iscritti;
    - d) prima stesura del bilancio di previsione dell'anno successivo recante l'indicazione di tutte le spese e di tutte le entrate previste a qualsiasi titolo (quote di soci, biglietti d'ingresso, contributi di sponsor, contributi di altri enti o soggetti, ricavi vari) approvato e redatto su apposito modello a disposizione degli iscritti.
  4. L'iscrizione all'Albo delle Associazioni ha validità annuale con decorrenza dal 01 gennaio ed è rinnovata *ipso facto* per accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 1 e della correttezza e completezza dei dati e dei documenti di cui ai precedenti commi 2 e 3.
  5. Il mancato possesso o la perdita accertata dei requisiti di cui al precedente articolo 2 ovvero l'incompletezza o inesattezza dei dati e dei documenti di cui ai precedenti commi 2 e 3 comporta il respingimento dell'istanza di iscrizione o rinnovo, previo invio della comunicazione di cui all'art.10-bis della Legge 241/90 da parte del responsabile del procedimento.
  6. Contro i provvedimenti di respingimento e di cancellazione è possibile presentare ricorso:
    - gerarchico al Responsabile del Settore ove è incardinata la competenza all'attuazione del presente regolamento, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione;
    - straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
    - al TAR, ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034.
  7. Il termine del procedimento di iscrizione o rinnovo è fissato in 30 giorni.
  8. La mancata presentazione di istanza di rinnovo entro il termine e con le modalità di cui al comma 4 comporta la non iscrizione all'Albo delle Associazioni per l'anno di riferimento.

#### **Art. 4 - Pubblicizzazione**

1. L'Albo delle Associazioni è pubblicato, aggiornato all'ultima variazione, nell'apposita

sezione del sito web istituzionale del Comune di Legnaro, con indicazione delle seguenti informazioni:

- a) denominazione ed (eventuale) sigla, sede legale e (eventuale) sede operativa, inquadramento nel quadro normativo di riferimento, natura giuridica, codice fiscale ed (eventuale) partita IVA, PEC, email di riferimento del sodalizio, numero di telefono di riferimento del sodalizio;
- b) nome e cognome del legale rappresentante e di altro referente locale con individuazione del ruolo riconosciuto;
- c) oggetto e finalità sociali;
- d) anno di inizio dell'attività nel territorio comunale;
- e) numero dei soci o degli aderenti e dei tesserati (per le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90, comma 17, lettere a) e b) L.289/2002);
- f) (eventuale) numero di iscrizione a registri regionali e/o nazionali e/o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- g) attività principale svolta nel territorio comunale di Legnaro ovvero a favore dei cittadini del comune di Legnaro (con indicazione del territorio di operatività e la percentuale di soci/aderenti/tesserati residenti nel comune di Legnaro);
- h) link di collegamento a: sito web, blog pubblico, pagina o profilo pubblico su social network dei quali il sodalizio abbia piena titolarità.

#### **Art. 5 – Diritti, benefici ed agevolazioni**

1. L'iscrizione all'Albo individua i soggetti ai quali il Comune di Legnaro:

- a) potrà affidare la gestione di servizi di utilità collettiva, nelle forme previste dalla legge;
- b) riconosce i seguenti diritti:
  - ricevere comunicazione in merito alla convocazione degli organi collegiali municipali relativi a questioni attinenti agli obiettivi propri dei sodalizi;
  - essere destinatari delle pubblicazioni di carattere periodico realizzate dal Comune e delle informazioni divulgate di interesse per i sodalizi in relazione alla sezione di appartenenza, tra quelle indicate all'articolo 2, comma 4;
  - consultazione sulle deliberazioni riguardanti questioni che incidono o possono produrre effetti sui settori di attività di determinate associazioni (ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto comunale);
  - essere destinatari, compatibilmente con la disponibilità delle risorse di bilancio, di benefici, agevolazioni, prestazioni, riduzioni tariffarie, collaborazioni dirette di vario genere, uso di locali, spazi pubblici e attrezzature comunali ecc. comportanti per il Comune un onere, o un mancato introito, di qualsivoglia natura, genere o consistenza, i quali saranno soggetti alla specifica disciplina in materia.

#### **Art. 6 - Responsabilità**

1. L'inserimento nell'Albo delle Associazioni esclude ogni responsabilità del Comune di Legnaro connessa con lo svolgimento dell'attività dei sodalizi e delle iniziative da essi organizzate e promosse, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi dei fruitori, né nei confronti di terzi, fatta salva la compartecipazione espressamente disposta in atti comunali.
2. Qualora l'inserimento nell'Albo delle Associazioni venisse utilizzata impropriamente, oppure violando le disposizioni del presente regolamento, il Comune di Legnaro si riserva di agire in

giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

#### **Articolo 7 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla eseguibilità della delibera di approvazione dello stesso.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il “Regolamento sul Registro Comunale delle libere forme associative – Albo delle Associazioni” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 20 dicembre 2005.
3. In sede di prima applicazione del presente regolamento tutti i sodalizi anche già iscritti in altri registri comunali devono, se interessati, presentare istanza ai sensi dell'articolo 3 commi 1 e 2.